

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 luglio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 20.

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività
convegnistica e congressuale. Pag. 2

DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 4 della
legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (disciplina della diffusione
dell'esercizio cinematografico del Piemonte)» . . . Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 11.

Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio
civile Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 12.

Promozione del sistema integrativo di servizi sociali e
socio-sanitari. Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2006, n. 0113/Pres.

Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario
delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi alle esigenze
operative del servizio geologico della direzione centrale
ambiente e lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, commi 31, 32,
33, 106 e 107 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge
finanziaria 2006). Approvazione. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2006, n. 0116/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento ai sensi dell'
art. 24, legge regionale 4/1991. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 aprile 2006, n. 0119/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza
dell'amministrazione regionale. Approvazione Pag. 13

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 8 maggio 2006, n. 15/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 4 feb-
braio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a
predazione). Pag. 14

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 20.****Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale del territorio regionale e del suo capoluogo, la Regione Piemonte, d'intesa con il sistema delle autonomie locali, promuove e favorisce la realizzazione delle condizioni necessarie per una gestione economicamente equilibrata della relativa attività imprenditoriale, attraverso la partecipazione in appositi organismi societari.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati due distinti soggetti giuridici, ai quali attribuire rispettivamente la proprietà e la gestione del Centro congressi di Torino.

Art. 2.*Società immobiliare*

1. La Regione, assieme alla Città di Torino e alla Camera di commercio di Torino, acquisisce la proprietà dell'immobile attualmente destinato a centro congressi all'interno del complesso del Lingotto in Torino.

2. Per l'acquisizione di cui al comma 1, viene utilizzata una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, ma con una presenza significativa di capitale privato.

3. Il livello di capitalizzazione della società deve consentire di ridurre il ricorso all'indebitamento in misura inferiore alla metà del prezzo d'acquisto dell'immobile.

Art. 3.*Società di gestione*

1. La gestione dell'attività convegnistica e congressuale all'interno del centro congressi di Torino è affidata ad Expo 2000 S.p.a., previa modificazione del suo statuto, ridefinizione del suo oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione.

2. Il nuovo assetto azionario della società contempla l'ingresso nella compagine sociale della Città di Torino in qualità di socio di controllo, nonché la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione e alla Camera di commercio di Torino.

3. Nel caso di trasformazione in società consortile lo statuto può prevedere, ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del codice civile, l'obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile.

Art. 4.*Modalità e limiti di partecipazione*

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 tramite Finpiemonte S.p.a. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile.

2. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedono l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.a. alle istruzioni regionali.

3. La quota regionale di partecipazione alla società immobiliare non può superare il 38,75 per cento del capitale sociale.

4. La quota regionale di partecipazione alla società di gestione non può superare il 30 per cento del capitale sociale.

Art. 5.*Norma Finanziaria*

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 per un importo, comprensivo delle quote di aumento di capitale di pertinenza, stimato complessivamente nel biennio 2006-2007, in euro 10.862.500,00, di cui euro 1.000.000,00 per la società dell'art. 3.

2. Agli oneri previsti per l'anno 2006 in euro 8.587.500,00 e per l'anno 2007 in euro 2.275.000,00 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica, rapporti con società a partecipazione regionale - titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze bilanci - titolo II - spese di investimento).

3. Al finanziamento delle spese di cui all'art. 3, comma 3, previste nell'ambito dell'UPB 21991 (Turismo sport parchi direzione titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

4. Per la remunerazione dell'opera prestata da Finpiemonte S.p.a. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 2 e 3 è prevista una spesa annua non superiore a 15.000,00 euro, nell'ambito dell'UPB 21991 (Turismo sport parchi direzione titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 6.*Abrogazione di norme*

1. Il capo I della legge regionale 25 febbraio 1991 n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.a. Centro Fieristico ai sensi della legge regionale n. 47/1987 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 47/1987) come modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 44 (Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste) è abrogato.

Art. 7.*Clausola valutativa*

1. La giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti con l'attuazione del presente intervento normativo in termini di risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria di Expo 2000 S.p.a. e presenta al Consiglio regionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale una relazione documentata avente per oggetto:

a) l'illustrazione delle poste di bilancio delle società, di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'entità del ricorso all'indebitamento della società immobiliare e le modalità di suo riassorbimento da parte della società medesima;

b) una ricognizione dello sviluppo dell'attività convegnistica e congressuale riconducibile all'attività di Expo 2000 S.p.a. e dei suoi rapporti con i livelli raggiunti da tali attività sul territorio regionale;

c) la definizione delle finalità perseguite dall'esecutivo regionale con l'attività di indirizzo su Finpiemonte S.p.a., di cui all'art. 4, comma 2.

2. La prima relazione presentata al consiglio regionale documenta altresì l'entità della ricapitalizzazione della società di cui all'art. 3 e degli oneri finanziari sopportati dalla Regione per aderire alla ricapitalizzazione medesima.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 maggio 2006

BRESSO

06R0337

DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 23 dell'8 giugno 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 39-2995 del 30 maggio 2006

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

O G G E T T O

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), e in particolare dell'art. 4, comma 2, il presente regolamento definisce i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Il regolamento definisce, altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 17/2005, le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.

Capo II

AUTORIZZAZIONE

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

1. Ai fini del presente regolamento gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto dell'autorizzazione, sono i seguenti:

a) realizzazione, intesa come l'attività di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto, o come gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione;

b) trasformazione, intesa come modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

c) adattamento, inteso come adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all'esercizio di attività cinematografica;

d) ampliamento, inteso come aumento del numero di schermi o di posti;

e) trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 3.

Semplificazione

1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al presente regolamento:

a) le sale e le arene con capienza inferiore a cento posti, di cui all'art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 17/2005;

b) le arene ubicate in comuni sprovvisti di sale o multisale;

c) i lavori di adattamento di una sala anche in multisala sino a un massimo di quattro schermi, purché in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'art. 12, e che non comportano un incremento dei posti a sedere in misura superiore al 20 per cento rapportato all'ultimo verbale della commissione tecnica comunale laddove operante o della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) i trasferimenti, fatto salvo il mantenimento dello stesso numero di posti.

2. Nel caso in cui i lavori di cui al comma 1, lettera c) riguardino una sala situata nel territorio urbanizzato, come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela e uso del suolo) e s.m.i., l'adattamento in multisala sino ad un massimo di tre schermi è consentito anche in deroga alle distanze previste all'art. 15 e, qualora non si aumenti il numero dei posti, anche in deroga al numero di schermi sino ad un massimo di cinque.

3. I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2005.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio o, laddove operante, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

2. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune o del SUAP.

Art. 5.

Contenuto della domanda e allegati

1. Nella domanda di cui all'art. 4 sono indicati o allegati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologie di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2005, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;

c) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione che si intende assegnare all'esercizio;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) attestazione della disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti che, salvo la determinazione di cui alla lettera h), devono essere a firma di tecnico abilitato:

a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;

d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), nonché la descrizione dell'eventuale presenza di attività economiche avviate di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);

e) verifica della compatibilità ambientale, tenuto conto anche dell'impatto indotto sulla viabilità, limitatamente alla realizzazione di nuove multisale con più di sette schermi;

f) documentazione tecnica attestante la verifica del rispetto degli standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta;

g) idonea documentazione in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, limitatamente alla realizzazione di arene e di nuove multisale con più di sette schermi);

h) determinazione assunta su progetto, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla commissione comunale di vigilanza o dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

i) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'art. 12;

l) autocertificazione relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale e multisale più prossime all'interno del territorio provinciale;

m) autocertificazione relativa alla conformità della documentazione presentata rispetto alla normativa comunale, regionale e statale vigente in materia.

3. La richiesta per la trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione dell'immobile che si intende destinare a multisala.

Art. 6.

Irricevibilità ed integrazioni della domanda

1. Costituiscono cause di irricevibilità della domanda:

a) la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente;

b) la presentazione di una domanda priva dell'indicazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 1.

2. Nel corso della fase istruttoria il comune o il SUAP, formula richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:

a) mancanza della documentazione di cui all'art. 5, comma 2;

b) mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il comune o il responsabile dello sportello unico, rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo da parte del nucleo di valutazione, comprensiva anche del titolo edilizio.

2. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

Art. 8.

Trasferimento di gestione o di titolarità

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto del parere del nucleo di valutazione, per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune, che ne trasmette copia al nucleo di valutazione.

2. La comunicazione è effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare;

c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.

Art. 9.

Revoca e proroga dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di revoca dall'autorizzazione:

a) il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro diciotto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori anni due, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;

b) l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno. Il termine è elevato a anni due nel caso in cui l'inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso di multisale con più di sette schermi, qualora nei tempi stabiliti dal comma 1 la superficie prevista sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune o il responsabile dello sportello unico revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata.

4. L'istanza di proroga è presentata al comune o al SUAP che si esprime in merito alla richiesta di proroga entro sessanta giorni dal suo ricevimento, inviando contestuale comunicazione al nucleo di valutazione.

Art. 10.

Compiti dei comuni e dei SUAP

1. Al comune o al SUAP, compete l'espletamento della fase istruttoria, comprensiva della verifica di cui alla autocertificazione prevista all'art. 5, comma 2, lettera l) nonché della pubblicizzazione della domanda tramite la pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio.

2. Il comune o il SUAP, trasmette copia della domanda e gli esiti della fase istruttoria di propria competenza al nucleo di valutazione entro trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune o del SUAP.

Art. 11.

Compiti del nucleo di valutazione

1. Il responsabile della struttura competente in materia di spettacolo assume la funzione di presidente del nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione effettua l'esame della documentazione pervenuta dal comune o dal SUAP, e procede alla verifica dell'istanza alla luce dei criteri e dei parametri di cui al capo III.

3. Nel corso dell'esame il nucleo di valutazione si avvale delle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica, può sentire il soggetto richiedente e può avvalersi, di volta in volta, di un rappresentante della provincia, di un rappresentante della comunità montana e di un rappresentante del comune territorialmente competente, che partecipano alle riunioni del nucleo senza diritto di voto.

4. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente del nucleo. Il parere viene trasmesso al comune o al SUAP. In caso di mancata espressione del parere entro il termine di trenta giorni, il parere si intende positivo.

5. Nella prima riunione di insediamento il nucleo si dota di un regolamento interno che norma le modalità di convocazione e funzionamento.

Capo III

C R I T E R I

Art. 12.

Requisiti tecnici minimi

1. Il nucleo di valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:

- a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
- b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;
- c) cassa automatica;
- d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un metro.

Art. 13.

Disposizioni particolari per le arene

1. L'esercizio dell'attività di arena, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17/2005, è svolto nel periodo fra il 15 maggio e il 30 settembre.

2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento l'apertura di un'arena da parte di un soggetto che gestisce una sala o multisala nello stesso comune, alle seguenti condizioni:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito del periodo di cui al comma 1 e in concomitanza con il periodo di chiusura della sala o multisala;
- b) l'arena non abbia capienza superiore a quella interna della sala o multisala;
- c) siano rispettate le condizioni di sicurezza e siano ottenute le altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

3. Non è soggetta altresì ad autorizzazione l'arena la cui attività è già stata oggetto di autorizzazione negli anni precedenti, fatte salve l'ubicazione nella medesima area e la previsione della stessa capienza.

4. I soggetti titolari di arene di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione.

Art. 14.

Capacità dell'offerta

1. L'autorizzazione di cui al presente regolamento è concessa sulla base dei seguenti indicatori:

a) rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in Regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale);

b) coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente provinciale e il quoziente regionale.

2. Per la concessione dell'autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente provinciale.

3. Per le istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite di cui al comma 2, l'autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.

4. Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, sono considerati:

a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate;

b) sono considerati altresì nel computo i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di richiesta dell'autorizzazione, anche se non ancora in attività;

c) sono escluse dal computo le arene, salvo quelle di cui all'art. 13, comma 2, i cineclub e i cinecircoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale n. 17/2005;

d) sono comprese nel computo le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all'art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 17/2005;

e) per quanto concerne la popolazione residente a livello provinciale e regionale si fa riferimento al dato ufficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione dell'istanza;

f) per quanto concerne il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.

Art. 15.

D i s t a n z e

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 17/2005, la distanza stradale fra le strutture cinematografiche esistenti e quelle per cui si chiede l'autorizzazione deve essere di:

a) non meno di due chilometri dalla più vicina sala;

b) non meno di otto chilometri dalla più vicina multisala dotata sino a sette schermi;

c) almeno quindici chilometri da strutture multisala dotate di otto o più schermi;

d) le distanze di cui alle lettere a) e b) si raddoppiano per le autorizzazioni relative a strutture multisala dotate di più di quindici schermi.

2. Per il calcolo delle distanze si procede a verifiche sulle dichiarazioni di certificazione e di atti di cui all'art. 5, comma 2, lettera i), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Sono comprese nel computo delle distanze le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all'art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 17/2005.

4. Sono esclusi dal computo delle distanze le arene, i cineclub e i cinecircoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale n. 17/2005.

Art. 16.

Priorità

1. Costituiscono criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 17/2005, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui al presente capo:

a) le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

b) le istanze presentate contestualmente sono valutate in base alla eventuale esistenza di attività economiche avviate all'interno della struttura e dirette a fornire servizi accessori ai fruitori dell'esercizio cinematografico, quali (a mero titolo esemplificativo) esercizi di somministrazione, internet point, mediateca, altri servizi commerciali (librerie specializzate, home video), distributori automatici di bevande e alimenti.

2. Sono altresì valutati, nell'ambito degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/2005, quali criteri di priorità per il rilascio di autorizzazione, le istanze relative a:

a) progetti di valorizzazione turistico, ricettiva e culturale di aree investite da processi di marginalizzazione economica e sociale o per le quali gli enti locali operano per un rilascio del potere attrattivo;

b) progetti finalizzati alla valorizzazione o allo sviluppo di ambito urbano.

Capo IV

MONITORAGGIO

Art. 17.

Attività di monitoraggio

1. La Regione al fine di aggiornare costantemente l'anagrafe delle sale cinematografiche e di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica e per consentire la puntuale verifica dei criteri di cui al capo II, si avvale della collaborazione dell'Osservatorio culturale del Piemonte di cui al protocollo d'intesa sottoscritto l'11 luglio 2001 tra Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, AGIS, IRES e Fondazione Fitzcarraldo, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva che ne aggiorni costantemente l'anagrafe, anche avvalendosi, anche ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2005, dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell'associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, nonché della Società italiana autori ed Editori (SIAE).

Art. 18.

Norma transitoria

1. Le strutture attualmente inattive, situate nel territorio urbanizzato, così come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., non sono soggette alla revoca prevista - all'art. 9, comma 1, lettera b) qualora i soggetti titolari procedano a lavori di adattamento e riavviano la propria attività entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo concessione della proroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 maggio 2006

BRESSO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 11.

Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 24 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Liguria valorizza il servizio civile, in applicazione degli articoli 2, 11, 52 e 117 della Costituzione, per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale, in particolare al fine di:

a) valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori di sviluppo armonico e sostenibile della comunità;

b) promuovere e sostenere il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona, con riferimento al mondo giovanile, per il raggiungimento di più alti livelli di coscienza civica;

c) valorizzare e sviluppare il servizio civile, quale importante risorsa di progresso e partecipazione attiva alla vita della società, favorendo la dimensione comunitaria e la coesione sociale;

d) organizzare le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per i giovani con il concorso delle istituzioni ed enti facenti parte del sistema di servizio civile;

e) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale;

f) valorizzare il terzo settore e l'economia solidale;

g) contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nonché alle relative disposizioni di attuazione, emanate, di concerto, dall'ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) e, per quanto di competenza, dalla Regione.

3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà ligure e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, la presente legge disciplina altresì il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dal sopraindicato art. 117 della Costituzione.

4. Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, istituito quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

Art. 2.

Durata e soggetti

1. Il servizio civile nazionale di cui all'art. 1, comma 2, ha la durata prevista dalla normativa nazionale in materia e cioè di complessivi dodici mesi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 77/2002.

2. Il servizio civile regionale di cui all'art. 1, comma 3, ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.

3. Costituiscono parte attiva del servizio civile nazionale, attuato a livello regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, la Regione e gli enti di servizio civile, iscritti all'albo regionale di cui all'art. 5 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata.

4. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 3, per quanto concerne il servizio civile regionale, costituiscono parte attiva del sistema gli istituti di istruzione e formazione e gli istituti preposti all'inclusione sociale nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La giunta regionale svolge le funzioni relative all'attuazione del sistema regionale del servizio civile di cui alla presente legge. In particolare, essa provvede:

- a) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo di cui all'art. 5;
- b) all'approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'art. 9;
- c) all'approvazione degli schemi di contatto previsti dall'art. 10, comma 6;
- d) alla effettuazione delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sull'applicazione della presente legge e sull'attuazione dei progetti di servizio civile nonché all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale sul servizio civile di cui all'art. 13;
- e) alla realizzazione delle attività di promozione ed informazione, nonché alla predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;
- f) alla promozione di attività formative sia per i giovani che per i soggetti responsabili e gli operatori di servizio civile;
- g) alla predisposizione e diffusione di supporti e di materiale didattico-illustrativo per gli operatori degli enti;
- h) al rilascio degli attestati di cui all'art. 10, comma 8.

2. La giunta regionale esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 77/2002.

Art. 4.

Funzioni degli enti del sistema regionale del servizio civile

1. Gli enti di servizio civile iscritti alla seconda parte dell'albo regionale di cui all'art. 5, sia in forma singola che associata, presentano e attuano i progetti di servizio civile regionale, collaborano e partecipano alle attività di competenza regionale con le forme e modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. Gli istituti di istruzione e formazione, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, interventi di educazione civica, con particolare riferimento alla educazione alla mondialità ed alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.

3. Gli istituti preposti alla inclusione sociale, nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, attività ed interventi nell'ambito di progetti di servizio civile finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.

Art. 5.

Albo regionale degli enti di servizio civile

1. È istituito presso la struttura regionale competente, l'albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte parti, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell'art. 9.

2. Alla prima parte dell'albo, istituita in adempimento dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002, relativa al servizio civile nazionale e suddivisa nelle previste sezioni, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo nazionale e agli albi di altre regioni. Qualora un ente iscritto nell'albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un'unica iscrizione, con l'indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.

3. Alla seconda parte dell'albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.

4. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta della parte dell'albo di cui al comma 3 nonché quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 6.

Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge, che dura in carica fino al termine della legislatura.

2. La consulta regionale ha il compito di:

- a) formulare proposte in ordine alla predisposizione del programma regionale triennale del servizio civile e del piano attuativo annuale, di cui all'art. 8;
- b) esprimere pareri e proposte anche per quanto attiene il servizio civile nazionale;
- c) formulare proposte, in ordine al parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 77/2002;
- d) fornire supporto ai fini dell'approvazione dei progetti di servizio civile.

3. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

- a) l'assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale preposta per materia;
- c) due rappresentanti degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale;
- d) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- e) un rappresentante dell'unione regionale province liguri (URPL);
- f) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;
- g) un rappresentante del forum regionale del terzo settore;
- h) un rappresentante dell'Università degli studi di Genova;
- i) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale per la Liguria;
- j) due rappresentanti di coordinamento regionale degli enti di servizio civile, riconosciuti dalla Regione.

4. Le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

5. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate.

6. Ai componenti della consulta sono corrisposti i compensi previsti alla tabella A della legge regionale

4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti dei collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Conferenza regionale per il servizio civile

1. È istituita la conferenza regionale per il servizio civile, convocata dalla Regione ogni tre anni, alla quale possono partecipare gli enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 5, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Università degli studi, gli enti dell'associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni, i coordinamenti regionale e provinciali degli enti di servizio civile e l'UNSC.

2. La conferenza regionale costituisce una sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, nonché di verifica sull'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8.

Programmazione regionale per il servizio civile

1. Il programma per il servizio civile regionale è approvato, ogni tre anni, dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle proposte della consulta regionale per il servizio civile.

2. Il programma contiene gli indirizzi e le attività che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particolare, individua:

a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;

b) le priorità, le condizioni ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti e i criteri per assegnare le risorse finanziarie stanziolate dalla Regione, nonché le modalità di rendicontazione;

c) le disposizioni atte a verificare sia lo svolgimento e la qualità delle attività sia l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli previsti nei progetti;

d) i criteri di ammissione dei giovani ai progetti di servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;

e) le azioni formative, informative, di promozione e di sensibilizzazione per le attività regionali, con le relative modalità di diffusione sul territorio, da attuarsi anche attraverso il sistema informativo regionale di cui all'art. 13;

f) i programmi formativi e di aggiornamento per i soggetti responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti nell'albo regionale, nonché gli indirizzi e le azioni formative in preparazione al servizio civile per i giovani.

3. Al termine di ogni triennio, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione sui risultati ottenuti.

4. La giunta regionale approva ogni anno il piano regionale per il servizio civile, attuativo degli indirizzi del programma regionale di cui al comma 1, mediante il quale viene stabilito, in particolare, l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio.

Art. 9.

Progetti di servizio civile

1. Il servizio civile è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 5 in conformità a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e dal presente art. per il servizio civile regionale.

2. La giunta regionale, avvalendosi della collaborazione della consulta regionale di cui all'art. 6 e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e di quelli individuati nel programma regionale per il servizio civile, approva i progetti presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale e provvede, altresì, alla comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77/2002, relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale.

3. I progetti da realizzare nell'ambito del servizio civile regionale indicano:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli, con specifico riferimento ai settori di intervento innovativo di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);

b) il numero dei giovani che si intendono impiegare, precisando la presenza dei requisiti di idoneità per l'ammissione al servizio;

c) la durata del servizio, compresa in un periodo rientrante dei limiti minimi e massimi indicati nell'art. 2, comma 2;

d) l'attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti nonché l'orario di svolgimento del servizio.

4. Costituisce condizione pregiudiziale per il finanziamento dei progetti, l'esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente all'espletamento delle attività previste da parte dei giovani in servizio civile.

5. Alla conclusione dei progetti, gli enti iscritti nell'albo regionale inviano alla Regione una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati raggiunti nonché alla percentuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato.

Art. 10

Selezione degli aspiranti e contratti

1. I soggetti proponenti i progetti, presentati ai sensi dell'art. 4 e approvati dalla giunta regionale, provvedono, ove previsto, alla selezione dei giovani, sulla base di un bando emanato dalla Regione.

2. Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.

3. Sono ammessi al servizio civile regionale i giovani, senza distinzione di sesso, residenti nel territorio regionale o che vi abbiano domicilio per motivi di studio, i quali, sulla base di progetti di servizio civile regionale, abbiano, alla data di presentazione della domanda:

a) tra i sedici ed i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione nell'ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di istruzione o formazione, in accordo con l'ufficio scolastico regionale;

b) tra i diciotto ed i ventinove anni.

4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono presentate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), e redatte sulla base degli schemi predisposti dalla Regione, agli enti di cui all'art. 4, comma 1.

5. Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale, sia i giovani che abbiano in corso con l'ente di servizio civile un rapporto di lavoro, sia i giovani i quali abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale.

6. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla Regione. Gli enti e le organizzazioni di servizio civile possono proporre variazioni riguardo allo schema di contratto. Le variazioni di natura sostanziale sono soggette all'approvazione della giunta regionale. La conformità del contratto è condizione essenziale per la concessione dei benefici regionali previsti.

7. I contratti di cui al comma 6 devono prevedere il trattamento giuridico, i compensi ed i riconoscimenti di cui all'art. 12. Nei contratti, inoltre, sono stabiliti sia la durata che le modalità di svolgimento del servizio, anche in riferimento all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto indicato nel rispettivo progetto.

8. La Regione rilascia, al termine della prestazione di servizio civile, gli attestati di partecipazione.

Art. 11.

Sostegno e contributi ai progetti di servizio civile

1. La quota regionale del fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002, è utilizzata, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione, esclusivamente per il finanziamento delle attività di formazione e di informazione relative al servizio civile nazionale.

2. La Regione finanzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri di cui al programma regionale per il servizio civile, i progetti di servizio civile regionale, realizzati da enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 5, comma 3.

3. La Regione riconosce agli enti di servizio civile nazionale, impegnati nei progetti di loro pertinenza, le somme dovute a titolo di rimborso dei costi di formazione, nei limiti della quota regionale del fondo per il servizio civile nazionale nonché di quelli per l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all'art. 1, comma 3, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 12.

Compensi e riconoscimenti

1. Il compenso ai giovani impegnati nei progetti di servizio civile nazionale viene riconosciuto ed erogato dall'UNSC nelle forme previste dal decreto legislativo n. 77/2002 e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. La Regione riconosce per i giovani, di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) ed ai soggetti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, in relazione alle attività svolte nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, il compenso previsto nel piano regionale annuale, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 4, comma 1.

3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77/2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso per il servizio civile non ha natura retributiva.

4. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, per un periodo non inferiore ai sei mesi, è valutato nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli del settore regionale allargato, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

5. A favore dei giovani impegnati nel servizio civile regionale, il piano regionale annuale può prevedere agevolazioni nella fruizione di servizi.

6. La giunta regionale, attraverso opportune intese con l'università, può riconoscere le competenze dei partecipanti ai progetti di servizio civile regionale e definire i crediti spendibili in percorsi formativi superiori.

7. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale.

Art. 13.

Sistema informativo regionale

1. La Regione, anche ai fini dell'informazione e della promozione del servizio civile, istituisce e cura la gestione di un sistema informativo telematico, nell'ambito del sistema informativo regionale, di supporto al funzionamento del sistema regionale del servizio civile.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 si avvale dei dati ed informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio e di analisi dei progetti di servizio civile svolti nel territorio regionale.

3. Le attività e gli obiettivi del sistema informativo regionale sono definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 8.

Art. 14.

Monitoraggio e controllo dei progetti di servizio civile

1. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui prestano servizio.

2. La Regione, avvalendosi anche delle valutazioni della consulta regionale di cui all'art. 6, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine della formulazione del piano regionale annuale.

3. Nel caso di violazione alla normativa nazionale e regionale da parte degli enti iscritti nell'albo regionale, anche con riferimento alla attuazione dei progetti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15.

Formazione dei giovani al servizio civile

1. La formazione ai giovani destinatari del servizio civile nazionale, viene attuata secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 77/2002.

2. La formazione ai giovani del servizio civile regionale, viene attuata secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, di cui all'art. 8 della presente legge.

3. Alle iniziative di formazione generale e di addestramento specifico, promosse dalla Regione, in coordinamento con le province, provvedono gli enti iscritti nell'albo regionale, singoli od associati, ovvero i loro coordinamenti regionale e provinciali, anche in convenzione con istituti di istruzione, enti di formazione accreditati ed università.

Art. 16.

Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile

1. La Regione sostiene la formazione e l'aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile degli enti iscritti all'albo regionale, sulla base della programmazione regionale, anche in collaborazione con l'UNSC.

2. Negli atti di programmazione regionale sono individuati i soggetti e gli operatori legittimati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile.

3. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

Art. 17.

Coordinamento regionale e provinciale degli enti di servizio civile

1. La Regione, anche per il tramite e con la partecipazione delle province, promuove, sostiene e valorizza i coordinamenti regionale e provinciali degli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di garantire il migliore raccordo ed integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile nazionale e di servizio civile regionale attuate sul territorio regionale.

2. I coordinamenti regionale e provinciale degli enti di servizio civile non possono sostituire, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, gli enti di servizio civile o le loro forme associate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norme di prima applicazione

1. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 4, comma 1, è approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per la nomina della consulta di cui all'art. 6.

Art. 19.

Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati secondo la normativa vigente al momento dell'avvio degli stessi.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

a) prelevamento di € 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

b) aumento di € 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 (Consulta regionale per il servizio civile) e 13 (Sistema informativo regionale) si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente alla U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» e alla U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 21.

Abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 24 novembre 1997, n. 46, (interventi in materia di servizio civile) e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2006

BURLANDO

(Omissis)

06R0339

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 12.

Promozione del sistema integrativo di servizi sociali e socio-sanitari.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 8 del 31 maggio 2006)

(Omissis)

06R0340

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2006, n. 0113/Pres.

Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi alle esigenze operative del servizio geologico della direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, commi 31, 32, 33, 106 e 107 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 17 del 26 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e sottosuolo del territorio regionale, per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000) art. 4 comma 15 con la quale «l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica, ovvero ad affidare incarichi a soggetti terzi da individuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento, per lo svolgimento delle funzioni in materia di geologia applicata ed idrogeologia del suolo e del sottosuolo del territorio regionale di competenza del

servizio geologico della direzione regionale dell'ambiente, come previsto dall'art. 109, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11, per la parte non attribuita alle competenze della direzione regionale della protezione civile»;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)», ed in particolare l'art. 6, commi 31, 32, 33, 106 e 107, i quali modificano ed integrano il succitato art. 4, comma 15 della legge regionale n. 2/2000 e dispongono che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito ad un proprio dipendente per far fronte alle spese connesse alle esigenze operative del servizio geologico della direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Considerato che, per le finalità di cui ai commi 31, 32, 33, 106 e 107 dell'art. 6 della stessa legge regionale n. 2/2006, è prevista l'adozione di apposito Regolamento;

Visto il testo recante «Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi alle esigenze operative del servizio geologico della direzione centrale ambiente e lavori pubblici», come predisposto dalla direzione medesima;

Visti la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 42, lettera b) dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 680 di data 31 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi alle esigenze operative del servizio geologico della direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, commi 31, 32, 33, 106 e 107 della legge regionale n. 2/2006», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 aprile 2006

ILLY

Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per le esigenze operative del servizio geologico della direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assunzione delle spese dirette in economia per le esigenze operative del Servizio geologico, di cui all'art. 6, commi 31, 32, 33, 106 e 107 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006)».

Art. 2.

Spese per le esigenze operative

1. Rientrano tra le spese in economia di cui all'art. 1 quelle per l'acquisizione di beni e servizi, limitatamente alle finalità di cui all'art. 6, commi 31, 32, 33, 106 e 107 della legge regionale n. 2/2006 relativamente alle seguenti fattispecie:

a) materiali, attrezzature e strumentazione, anche informatica, necessari per le esigenze operative del servizio geologico;

b) mezzi operativi e di trasporto, compresi il noleggio degli aeromobili per le ricognizioni, le riprese ed i sopralluoghi;

c) manutenzione straordinaria ed esercizio dei mezzi e degli eventuali automezzi in dotazione;

d) attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo per rilievi di campagna, misurazioni, ispezioni e monitoraggi, attrezzature e strumenti per telecomunicazioni, attrezzature e strumenti hardware di qualsiasi tipo, dispositivi di ripresa, registrazione e riproduzione, software e relative licenze d'uso, nonché spese relative a connessioni e installazioni;

e) con riferimento ai beni acquisiti, o comunque in dotazione, servizi di garanzia, assistenza, riparazione e adattamento, anche mediante contratti di manutenzione e supporto tecnico, aggiornamenti hardware e software, corsi di formazione e aggiornamento, materiali accessori e ausiliari, materiali di ricambio e di consumo;

f) servizi di trasporto persone e cose necessarie per le esigenze operative del servizio geologico, con la manutenzione e la riparazione di stazioni di rilevamento, di automezzi, macchine operatrici, strumenti ed attrezzature;

g) servizi di consulenza tecnica, scientifica e informatica, servizi di indagine, sperimentazione ed ispezione-tecnica, di monitoraggio, ove ed analisi di laboratorio, servizi in materia di sicurezza del lavoro;

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 3.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare euro 25.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di acquisti, forniture, e prestazioni di servizi, dal quale possa derivare l' inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. All'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 si provvede tramite funzionario delegato.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno 5 soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano; la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienza nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione regionale.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta ricade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

6. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi;

b) nei casi di urgenza;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

e) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture, noleggi e prestazioni di servizi omogenei, nei limiti di quanto necessario.

Art. 7.

Congruietà della spesa

1. Per le spese previste dall'art. 2 e nei casi di cui all'art. 6, comma 1, eccettuati i casi di cui alle lettere b), e), g) e quando la spesa complessiva dei beni da acquistare non supera l'importo di euro 200,00 al netto dell' IVA, è richiesto il parere di congruità espresso dal direttore del servizio geologico e nei casi di specifiche forniture e prestazioni dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 8.

Ordinazione dei beni e dei servizi

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi di cui all'art. 2 è effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi di cui all'art. 2 è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione regionale.

Art. 9.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato e comunque a seguito del parere di congruità, quando previsto, espresso dal direttore del servizio geologico e nei casi di specifiche forniture, e prestazioni dal direttore del servizio competente per materia.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2006, n. 0116/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento ai sensi dell'art. 24, legge regionale 4/1991. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 24, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, degli Enti locali, singoli o associati, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres. del 3 ottobre 2005, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla suindicata disposizione normativa;

Attesa la necessità di prevedere, in sede regolamentare, che gli enti privati possibili beneficiari dei contributi siano in possesso di determinate caratteristiche, che garantiscano sia una certa stabilità della loro struttura organizzativa, sia l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dei fini istituzionali;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'accesso ai contributi da parte degli enti privati, la loro costituzione da almeno due anni rispetto alla domanda di contributo, nonché il possesso della personalità giuridica, per il cui riconoscimento è prevista la previa verifica da parte dell'autorità competente, tra l'altro; dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

Ritenuto inoltre più coerente con le finalità della norma prevedere, sempre in sede regolamentare, una ripartizione dei contributi per ambito provinciale, che tenga conto, oltre che della misura del fabbisogno segnalato in ciascun ambito, anche del numero degli studenti iscritti nelle sedi centrali e distaccate delle Università regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 733 del 7 aprile 2006;

Decreta:

Per le suesposte considerazioni, è approvato il Regolamento di modifica del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres. del 3 ottobre 2005, avente ad oggetto: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, art. 24 (legge finanziaria 1991)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 aprile 2006

ILLY

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres. del 3 ottobre 2005, avente ad oggetto: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, art. 24 (legge finanziaria 1991)».

Art. 1.

Integrazione dell'art. 3

del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres. del 3 ottobre 2005 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, art. 24) è aggiunto il seguente:

«1 bis. I soggetti privati di cui al comma 1, lettere b) e f), devono possedere personalità giuridica ed essere costituiti, alla data di presentazione della domanda di contributo, da almeno due anni.»

Art. 2.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 5

del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie territorialmente equilibrata, la giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ad ogni provincia, nella misura del 50% delle risorse disponibili, in proporzione al fabbisogno segnalato in ciascun ambito provinciale e nella misura del restante 50 %, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti nel territorio regionale dalle Università della Regione, suddivisi per provincia di appartenenza delle sedi didattiche.»

Art. 3.

Integrazione della lettera a) del comma 1, dell'art. 6

del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005

1. Alla lettera a) del comma 1, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in misura non inferiore al 10% dell'ammontare della spesa ammissibile».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 7

del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005

1. Dopo la lettera f del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0335/Pres./2005, è aggiunta la seguente:

«f bis) per i soggetti privati, documentazione attestante il possesso della personalità giuridica.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: **ILLY**

06R0292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 aprile 2006, n. 0119/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Premesso che la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di rappresentanza connessa all'esigenza di mantenere il prestigio della Regione e di suscitare su di essa, sulle sue iniziative e i suoi obiettivi di intervento, l'attenzione e l'interesse di altri soggetti istituzionali e dell'opinione pubblica;

Ricordato che con D.G.R. 30 maggio 2003, n. 1624, sono state approvate le «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale»;

Visto l'art. 40, comma 2, del «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato abrogato l'art. 6 della legge regionale n. 18/1996;

Visto l'art. 7, comma 96, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)» con il quale sono stati istituiti due fondi per le spese di rappresentanza, distinguendo quelle del Presidente e degli assessori regionali da quelle dell'amministrazione regionale;

Ravvisata pertanto l'opportunità di modificare la disciplina delle spese di rappresentanza relativamente alle modalità di gestione in relazione alle variazioni intervenute con i predetti provvedimenti e all'attività di gestione delle suddette spese fin qui svolta dall'Ufficio di gabinetto;

Considerata inoltre l'esigenza di codificare e di rendere trasparente l'attività amministrativa in materia, nel rispetto, del principio del buon andamento della Pubblica amministrazione;

Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni esposte, all'assunzione di un atto regolamentare per la disciplina delle spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale;

Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visti la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2006, n. 720;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 aprile 2006

ILLY

Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale in attuazione dell'art. 7, comma 96 della legge-regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per consentire al Presidente della Regione e agli assessori, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di:

a) manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni o rapporti a carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, con soggetti estranei all'amministrazione;

b) mantenere o accrescere il prestigio della Regione, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e sui suoi scopi, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali, per ottenere i vantaggi che le derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della comunità regionale.

2. Le spese di rappresentanza sono contenute entro i limiti individuati per consuetudine e sono ispirate, nella loro misura, a criteri di adeguatezza e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta;

3. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza quelle aventi natura di mero atto di liberalità nonché quelle sostenute nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio tra la Regione e i soggetti beneficiari.

Art. 3.

T i p o l o g i e

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza le seguenti:

a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee alla Regione, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dagli organi dell'Amministrazione stessa, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;

b) spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali, in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (ivi inclusi inaugurazioni, convegni, congressi) promosse dall'Amministrazione regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;

c) spese per omaggi (ivi inclusi targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse in Regione ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Italia o all'estero, da parte degli amministratori regionali;

d) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché, quale espressione di lutto, in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della comunità regionale.

2. L'elencazione di cui al comma 1 non ha carattere tassativo. Eventuali ulteriori tipologie di spesa non individuate al comma 1 possono rientrare nelle previsioni del presente regolamento qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Modalità di gestione

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione nell'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 9, allegato A, del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle spese di rappresentanza di cui al presente Regolamento si provvede mediante due fondi distinti:

a) fondo spese di rappresentanza del Presidente e degli assessori regionali gestito dal funzionario delegato dell'ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione;

b) fondo spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale gestito con procedura di spesa ordinaria.

3. Le spese di cui al comma 2 sono ordinate, nei limiti dei rispettivi stanziamenti, dal presidente o dall'amministratore regionale interessato e, rispettivamente, dal capo di gabinetto del presidente.

Art. 5.

Liquidazione, pagamento, rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate a cura del soggetto ordinatore e sostenute da idonea documentazione giustificativa. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.

2. Al pagamento delle spese imputabili ai fondi di cui all'art. 4, comma 2 provvedono il funzionario delegato mediante l'emissione di ordinativi di pagamento ovvero, entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento, mediante l'emissione di buoni di prelevamento sulle aperture di credito ad esso intestate e, rispettivamente, il capo di gabinetto.

3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 6.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, nonché quelle della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0280

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2006, n. 15/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 12 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione), successivamente modificata con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 65 (modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26), che all'art. 4 prevede l'approvazione di un regolamento di attuazione in cui sono individuati: i comuni nei quali è accertata la presenza di animali predatori, le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico e le disposizioni procedurali di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 3, comma 4;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 9 del 13 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché delle intese raggiunte al tavolo di concertazione istituzionale (giunta regionale - autonomie locali) ed al tavolo di concertazione in agricoltura, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto regionale ed al consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Dato atto che la commissione consiliare competente e il consiglio delle autonomie locali non si sono espressi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 297 del 2 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento individua i comuni della Regione Toscana nei quali è accertata la presenza di animali predatori, indica le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione e stabilisce termini, modalità e procedure da osservare per l'erogazione dei contributi.

Art. 2.

Comuni in cui sono presenti animali predatori

1. I comuni della Regione Toscana dove è stata accertata la presenza stabile di animali predatori protetti della specie lupo, aquila reale e gatto selvatico sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

2. L'elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PREVENZIONE

Art. 3.

Opere di prevenzione

1. Le opere di prevenzione oggetto di contributo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) sono:

- a) le stalle o ricoveri per gli animali;
- b) le recinzioni metalliche o elettriche;
- c) i sistemi fotografici di allerta o di videosorveglianza.

2. Le opere di prevenzione sono oggetto di contributo se hanno i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4.

Stalle o ricoveri per animali

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di stalle o ricoveri per animali che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consistere in fabbricati rurali ad uso zootecnico realizzati in muratura, legno o altro solido materiale destinati al riposo, al foraggiamento e al riparo degli animali;
- b) essere situati all'interno dell'azienda richiedente;
- c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superare di oltre il 50 per cento i parametri minimi dimensionali indicati nella tabella dell'allegato VIII al regolamento (CE) del 24 giugno 1991, n. 2092/1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o in normative di specifici settori più restrittive.

Art. 5.

Recinzioni metalliche o elettriche

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consistere in strutture realizzate in metallo o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;
- b) essere realizzate all'interno dell'azienda richiedente e collocate a perimetro di zone scelte come aree di appoggio per il ricovero del bestiame per periodi limitati nel tempo e durante i quali è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori;
- c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;
- d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superare di oltre il 50 per cento i parametri minimi dimensionali indicati nella tabella dell'allegato VIII al regolamento (CE) 2092/1991 o in normative di specifici settori più restrittive.

Art. 6.

Sistemi fotografici di allerta o videosorveglianza

1. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di sistemi fotografici di allerta o videosorveglianza che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) essere idonei al rilevamento della presenza di predatori e/o alla visualizzazione a distanza delle strutture di ricovero e dell'area immediatamente circostante;
- b) essere realizzati nell'immediata prossimità delle strutture adibite al ricovero degli animali nelle aree dove è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori.

2. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro tipo che abbiano finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori o siano idonei a facilitare un pronto intervento da parte dell'allevatore.

Art. 7.

Beneficiari dei contributi

1. Sono beneficiari dei contributi per le opere di prevenzione esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.

2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell'aiuto se dimostrano adeguata redditività nel rispetto dei criteri previsti dalla deliberazione della giunta regionale del 4 novembre 2002, n. 1201 (piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1, sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dalle condizioni previste nella parte IV, misura 1, allegato IV 1.2 della legge regionale n. 1201/2002 e rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all'art. 7 presentano la domanda di contributo alla provincia o alla comunità montana competente per territorio con l'indicazione specifica della tipologia di intervento che si intende realizzare.

2. Nella domanda, da presentare nei termini e secondo modalità indicate dall'ente competente il richiedente dichiara:

- a) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7;
- b) la disponibilità dei terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione;
- c) che i terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione non sono in regime di comodato né oggetto di contratto d'affitto di durata inferiore ai cinque anni;
- d) l'immediata cantierabilità delle opere e degli acquisti previsti;
- e) l'assenza di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.

3. Il richiedente si impegna espressamente:

- a) a eseguire le opere indicate nella domanda;
- b) a rispettare tutti gli obblighi normativi inerenti la realizzazione dell'opera compreso il vincolo di destinazione;
- c) a non distogliere i contributi dalle finalità per le quali sono stati concessi;
- d) a comunicare all'ente competente il momento di ultimazione dell'opera al fine di poter iniziare le operazioni di collaudo e di verifica finale.

Art. 9.

Requisiti generali di ammissibilità della domanda di contributo

1. Fermi restando i requisiti delle diverse tipologie di opere previste agli articoli 4, 5 e 6 è ammissibile la domanda di contributo:

- a) per la realizzazione di una o più opere di prevenzione anche di tipologia diversa, fermo restando il limite massimo di contributo di € 26.000 di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 26/2005;
- b) se l'opera di prevenzione interessa terreni ricadenti all'interno dei confini regionali;
- c) se l'opera di prevenzione è realizzata dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Le domande che non rispettano i requisiti indicati nel presente regolamento, integrati dalle eventuali disposizioni dell'ente competente, sono dichiarate inammissibili con atto notificato al richiedente.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative all'opera finanziata, eque rispetto ai prezzi di mercato e nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale del 19 aprile 2004, n. 345 (approvazione delle linee guida sull'ammissibilità e sulla definizione delle spese nelle misure di investimento del piano di sviluppo rurale):

a) le spese generali, gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, gli studi di fattibilità e i costi per l'acquisto di brevetti;

b) i lavori in economia se si tratta di prestazioni poste in essere dal titolare dell'azienda o dai suoi familiari. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

Art. 11.

Modalità e procedure di erogazione

1. Nell'atto di assegnazione del contributo l'ente competente indica i tempi di realizzazione dell'opera, il vincolo di destinazione di cinque anni decorrente dal giorno di comunicazione di ultimazione dell'opera e stabilisce ogni altra specifica regola necessaria ai fini della successiva liquidazione del contributo stesso.

2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni in corso d'opera.

3. Successivamente alla comunicazione di ultimazione dell'opera, l'ente competente provvede al collaudo, alla verifica finale e, previa valutazione dei documenti di spesa, procede alla liquidazione del contributo.

4. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, i massimali d'aiuto di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 26/2005 possono essere elevati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

5. Tutte le spese sostenute devono essere documentate tramite fatture accompagnate da un documento che ne dimostri l'avvenuto pagamento. Per le spese non documentabili con fattura o in caso di pagamenti in contanti è necessaria dichiarazione liberatoria. Per quanto non specificato si rimanda alla legge regionale n. 345/2004.

6. I documenti originali presentati ai fini della liquidazione del contributo devono essere annullati mediante apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante indicazione del contributo erogato.

Art. 12.

Rinuncia, decadenza e revoca

1. Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso dandone immediata comunicazione all'ente competente. Salvo il caso di rinuncia per cause di forza maggiore, l'imprenditore agricolo non può ripresentare domanda di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione per i due anni successivi.

2. Si ha decadenza dai contributi concessi quando:

a) le somme percepite a titolo di contributo sono state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) sono state fornite indicazioni non veritiere;

c) quando gli acquisti e/o le opere finanziate non sono utilizzati per più di un anno nel primo quinquennio dalla data di verifica finale per le finalità di prevenzione di cui alla legge regionale n. 26/2005.

3. L'accertata decadenza, da parte della provincia o comunità montana competente, comporta l'immediata revoca del contributo concesso con l'attivazione delle procedure di recupero delle somme erogate, gravate degli interessi previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 13.

Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane

1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente regolamento sono ripartiti ogni anno con decreto dirigenziale fra le province e le comunità montane con le seguenti modalità:

a) quanto al 30 per cento, sulla base del numero unità di bestiame adulto (UBA) per bovini, ovicapri ed equini risultante dai dati del censimento dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2000;

b) quanto al 70 per cento, sulla base dei danni registrati nell'anno precedente.

Capo III

CONTRIBUTI PER CONTRATTI ASSICURATIVI

Art. 14.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi per la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.

2. Il contributo è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli che hanno nella propria azienda una delle opere di prevenzione previste dal presente regolamento.

Art. 15.

Modalità e procedure di erogazione del contributo

1. I contributi agli imprenditori agricoli, singolarmente o tramite i consorzi di difesa, sono liquidati a consuntivo a seguito di apposita domanda da presentare alla competente struttura della giunta regionale.

2. Il valore della produzione normale di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2005 deve intendersi riferito alla singola unità di rischio.

3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell'animale adulto indicato dall'ISMEA.

4. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. Le compagnie assicurative che sottoscrivono contratti avvalendosi degli aiuti regionali di cui alla legge regionale n. 26/2005 devono inviare alla competente struttura della giunta regionale una relazione annuale, da utilizzare a fini statistici regionali, concernente il numero dei contratti stipulati, la località sede dell'azienda assicurata, la tipologia di danno denunciato e liquidato, l'ammontare dei risarcimenti liquidati con specificazione della località in cui si è verificato il danno.

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 maggio 2006

GELLI

ALLEGATO A

Provincia Arezzo	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Anghiari Arezzo Badia Tedalda Capolona Caprese Michelangelo Castel Focognano Castel San Niccolò Castelfranco di Sopra Castiglion Fibocchi Castiglion Fiorentino Chitignano Chiusi della Verna Loro Ciuffenna Lucignano Monte San Savino Montemignaio Ortignano Raggiolo Pieve Santo Stefano Poppi Pratovecchio Sansepolcro Sestino Stia Subbiano Talla	Terranuova Bracciolini

Provincia di Firenze	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Barberino di Mugello Borgo San Lorenzo Calenzano Dicomano Fiesole Figline Valdarno Firenze Firenzuola Greve in Chianti Londa Marradi Palazzuolo sul Senio Pelago Pontassieve Reggello Rufina San Godenzo San Piero a Sieve Scarperia Sesto Fiorentino Vaglia Vicchio	

Provincia di Grosseto	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Arcidosso Castell'Azzara Grosseto Magliano in Toscana	Campagnatico Castel del Piano Cinigiano Manciano

Provincia di Grosseto	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Orbetello Roccalbegna Scansano Seggiano Semproniano	Monterotondo Marittimo Montieri Roccastrada Santa Fiora

Provincia di Livorno	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
		Bibbona Sassetta Suvereto

Provincia di Lucca	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Bagni di Lucca Barga Castiglione di Garfagnana Coreglia Antelminelli Fosciandora Giuncugnano Piazza al Serchio Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana Sillano Villa Collemandina	Minucciano

Provincia di Massa	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Bagnone Comano Filattiera Fivizzano Licciana Nardi Pontremoli Zeri	Mulazzo

Provincia di Pisa	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Casale Marittimo Casciana Terme Castellina Marittima Castelnuovo di Val di Cecina Chianni Fauglia Guardistallo Lajatico Lorenzana Montecatini Val Cecina Montescudaio Monteverdi Marittimo Pomarance Riparbella Santa Luce Volterra	

Provincia di Pistoia	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Abetone Cutigliano Pistoia Sambuca Pistoiese San Marcello Pistoiese	

Provincia di Prato	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Cantagallo Vaiano Vernio	

Provincia di Siena	Comuni presenza accertata	Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)
	Castelnuovo Berardenga Castiglione d'Orcia Rapolano Terme	Abbadia San Salvatore Asciano Casole d'Elsa Chiusdino Colle Val d'Elsa Gaiole in Chianti Montepulciano Monteriggioni Monteroni d'Arbia Monticiano Murlo Piancastagnaio Radicofani Radicondoli San Giovanni d'Asso Sovicille Torrita di Siena

06R0312

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-029) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 7 2 2 *

€ 2,00